



L'ASSESSORE

PAOLA GAZZOLO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0224451
del 14/09/2010

Prof. Franco KARRER, Presidente
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Via Nomentana, 2 - ROMA

FAX 06-44267274



OGGETTO: D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". **Quesiti in merito alla classe d'uso per "industrie con attività pericolose per l'ambiente"**.

Egregio Presidente,

il D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", al punto 2.4.2 definisce le classi d'uso in cui sono suddivise le costruzioni ed, in specifico per le "industrie con attività pericolose per l'ambiente", stabilisce che tali industrie siano identificate in classe III, ma anche in classe IV qualora trattasi di "industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente".

Per come discernere tra l'una (III) e l'altra (IV) "classe d'uso", al fine di dare un più preciso significato identificativo alla parola "particolarmente", il D.M. in oggetto non fornisce criteri.

La Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP., al punto C2.4.2 indica testualmente: "Per quanto riguarda le classi d'uso III e IV, definizioni più dettagliate sono contenute nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 con il quale sono stati, fra l'altro, definiti, per quanto di competenza statale, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (quindi compresi nella classe IV in quanto costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità); ancora il predetto decreto, sempre nell'ambito di competenza statale, ha definito gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (e, quindi, comprese nella classe III, in quanto costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi)".

J.

Via dei Mille 21
40121 Bologna

tel 051.527.6929/6853
fax 051.527.6990

assterr@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Si osserva però che il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29-10-2003) all' **Allegato 1**, mentre:

- con l' **Elenco B**, relativo a "Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso", include tra gli "Edifici", al punto 2., "Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni)",
- all' **Elenco A**, relativo a "Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile", non riporta invece alcuna specificazione che, anche solo a titolo esemplificativo, possa essere associata ad eventuali tipologie di "Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente".

Premesso quanto sopra, si rivolgono a codesto Spett.le Consiglio Superiore i seguenti **quesiti**, con riferimento al punto 2.4.2 – Classi d'uso del D.M. in oggetto:

1. **gli impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, vanno tutti identificati come "Industrie con attività pericolose per l'ambiente" e come tali considerati nella classe d'uso III?**
2. **quali sono le "Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente" da considerare nella classe d'uso IV?**

Le risposte attese hanno ovvia importanza per le competenze della scrivente Regione e per i conseguenti indirizzi, sia in materia di autorizzazione preventiva per l'attività edilizia in zona sismica, sia per lo svolgimento delle "verifiche tecniche" su costruzioni strategiche o rilevanti, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.L. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008.

Nel ringraziare per la cortese attenzione e nel sottolineare l'urgenza dei chiarimenti richiesti, si resta in attesa delle risposte che codesto competente Consiglio Superiore riterrà di fornire ai quesiti sopra illustrati.

Distinti saluti

Paola Gazzolo

